

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI IVREA  
SEZIONE CIVILE UNICA**

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ALESSANDRO PETRONZI ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 25.11.2020 nella causa rubricata al n. OMISSIS di R.G promossa da:

BANCA

contro:

*-parte ricorrente*

DEBITORE

*-parte resistente contumace*

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione della udienza, la ricorrente ha convenuto in giudizio DEBITORE, al fine di ottenerne l'accertamento della qualità di erede dei genitori deceduti.

Il ricorrente espone di essere creditore della resistente nella procedura esecutiva immobiliare r.g.e. OMISSIS instaurata nei confronti della resistente, la quale ha posto in essere atti comportanti la accettazione tacita dell'eredità morendo dismessa dai genitori, consistiti nella percezione di frutti civili degli immobili caduti in successione e nella partecipazione a giudizio avente ad oggetto la contestazione della successione testamentaria del padre, così come appurato nell'ambito dei separati procedimenti di eredità giacente ormai chiusi per la individuazione degli eredi.

Chiede pertanto che sia accertata la accettazione tacita dell'eredità, anche al fine di poter operare la trascrizione nei RR.II. della devoluzione ereditaria in favore della resistente, al fine di poter dare impulso alla procedura esecutiva intrapresa.

La resistente, benché ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia alla udienza del 25.11.2020.

La causa è stata istruita con prove documentali.

\*\*\*

Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento, rilevante sul piano sostanziale quale titolo dell'acquisto del diritto reale sul bene immobile pignorato (avente ad oggetto la quota di proprietà pari a OMISSIS in capo alla debitrice esecutata) della qualità di erede della debitrice esecutata.

L'acquisto della qualità di erede prescinde dalla trascrizione ex art. 2648 c.c., la quale tuttavia risulta imprescindibile al fine di assicurare il rispetto del principio della continuità delle

*Ordinanza, Tribunale di Ivrea, Giudice Alessandro Petronzi, del 7 dicembre 2020*

trascrizioni di cui all'art. 2650 c.c., attribuendo efficacia alle successive trascrizioni o iscrizioni eseguite a carico dell'erede e relative a beni dell'eredità (Cass. 1048/95), a tutela, nell'ambito di un processo esecutivo, dell'aggiudicatario del bene pignorato.

Proprio per questa sua funzione di tutela, la trascrizione non è un presupposto processuale che deve esistere nel momento di avvio dell'azione esecutiva, ma può anche sopravvenire, purché prima della vendita coattiva, poiché l'accettazione della eredità comporta che l'acquisto, da parte dell'erede, retroagisca al momento dell'apertura della successione (Cass. 11638/14).

Qualora non vi sia alcun atto trascrivibile ai sensi dell'art. 2648 c.c., il creditore può far accertare l'acquisto della qualità di erede del debitore esecutato instaurando un procedimento diretto a tal fine.

Nel caso in esame risulta provato, alla stregua degli accertamenti svolti nell'ambito delle procedure di eredità giacente relative all'eredità devoluta dai genitori della odierna resistente (r.g. OMISSIS, rispettivamente relativi all'eredità di GENITORI) che la chiamata all'eredità abbia posto in essere atti che comportano la tacita accettazione dell'eredità morendo dismessa dai genitori, e consistiti nell'incameramento di frutti civili derivanti dai cespiti immobiliari già di proprietà dei genitori, in quanto la resistente percepisce la quota parte insieme ai fratelli del canone di locazione, nonché dalla spendita della qualità di erede nell'ambito di un contenzioso profilatosi con l'erede testamentario designato dal padre ed oggetto di definizione bonaria (cfr. relazione del curatore dell'eredità giacente nominato, sub doc. 13 fase. ricorrente).

Tali inequivocabili contegni denotano una volontà sintomaticamente finalizzata all'accettazione dell'eredità, comportando dunque l'accettazione pura e semplice dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. delle eredità morendo dismesse dai genitori.

La domanda del ricorrente, pertanto, è fondata e merita accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei principi dettati dal D.M. Giustizia 55/2014 che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l'attività, applicando, nel caso di specie, la liquidazione dei compensi ai valori minimi per lo scaglione di riferimento (indeterminato), attesa la ridotta attività processuale svolta ed escludendo la fase istruttoria, di fatto non espletata.

### **P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa, così provvede:

- a) accerta la accettazione tacita della eredità morendo dismessa da GENITORI in favore di DEBITRICE;
- b) dichiara DEBITRICE erede puro e semplice;
- c) dichiara per l'effetto l'avvenuto acquisto pro-quota in capo alla resistente dei beni immobili di cui a pag. 8 delle conclusioni del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;
- d) ordina al competente Conservatore dei RR.II. di procedere alla trascrizione della presente ordinanza;
- e) condanna parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali del presente giudizio, che si liquidano in euro 300,00 per spese ed euro 2.768,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. al 15%, iva e cpa, se dovuti per legge.

Così deciso in Ivrea, 2.12.2020

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS